



Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche

ID 7102 | Rev. 30.0 Settembre 2023

Nella tabella* sottostante sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo** con link all'articolo. La colonna 7 riporta la RTV/Quadro normativo (se presente) e la colonna 8 tiene conto dell'obbligo per l'attività di applicazione del Codice DM 3 agosto 2015 (vedi note in calce).

Colonna 1 | n. Attività [D.P.R. 151/2011](#)

Colonna 2 | n. Attività [DM 16/2/1982](#)

Colonna 3 | Descrizione attività

Colonna 4 | Categoria A

Colonna 5 | Categoria B

Colonna 6 | Categoria C

Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo*

Colonna 8 | Obbligo Codice [DM 3 agosto 2015](#) [da Ed. 5.0]

* *Attenzione - Quadro aggiornato alla data, riportate per le attività previste l'obbligo dell'applicazione del [DM 3 agosto 2015](#) per le nuove realizzazioni.*

** *Se presente riportata la RTV*



[PDF](#) | [ebook Google Android](#) | [ebook Apple iOS](#)

Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito è stata dedicata una pagina unica con i rimandi alle pertinenti Regole Tecniche/Quadro normativo.

Permalink: <https://www.certifico.com/id/921>

Il Testo consolidato del [DPR 151/2011](#)

[La Tabella consultabile Rev. 30.0 2023](#)

(!) Codice di Prevenzione Incendi

Obbligo attività attività senza RTV nuova realizzazione dal 20 ottobre 2019.

Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del [Decreto 12 Aprile 2019](#) "Modifiche al [Decreto 3 agosto 2015](#), recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#)" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi (**segnalate con "SI" nella Tabella Elenco colonna 8**) di nuova realizzazione sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi [decreto 3 agosto 2015](#), salvo Attività Art. 2 -bis (Modalità applicative alternative), riportate con **"SI [2] Modalità alternative"**.

Eventuali norme o indicazione "Quadro normativo" nella **colonna 7**, saranno da prendere in considerazione come supporto all'applicazione del Codice se obbligatorio (**colonna 8**).

Tali indicazioni, infatti, sono state introdotte in precedenza alla pubblicazione del [Decreto 12 Aprile 2019](#) (Vedasi Ed. 4.0 e precedenti del presente documento).

Changelog:

Rev.	Data	Attività	Oggetto
1.0	Ottobre 2018	---	---
2.0	Novembre 2018	13	- Aggiornata Attività - Decreto 23 ottobre 2018 (H2)
		43	- Quadro normativo
3.0	Febbraio 2019	4	- D.M 13 ottobre 1994
			- D.M. 24 novembre 1984
			- Decreto 3 febbraio 2016
		6	- D.M. 24 novembre 1984
			- Decreto 16 aprile 2008
78	- Decreto 17 aprile 2008		
4.0	Marzo 2019	79	- Decreto 17 Luglio 2014
		55	- Decreto 18 Luglio 2014
5.0	Aprile 2019	72	- Decreto 1 luglio 2014
		13	- Quadro normativo
6.0	Maggio 2019	13	- DM 24 maggio 2002
		--	- Aggiunta colonna (8) alla tabella
		Tutte	- Aggiornamento generale da VVF
7.0	Luglio 2019	66	- Decreto 2 Luglio 2019
8.0	Novembre 2019	3b/4b	- Depositi GPL
			- Aggiunta sezione Quesiti PI
9.0	Giugno 2020	8	- Quadro normativo oleodotti
		13	- Decreto 6 ottobre 2009
			- Decreto 30 aprile 2012
		75	- Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000
		78	- Decreto 15 maggio 2020 (entra in vigore il 19.11.2020)
79	- Decreto 11 Gennaio 1988 (New)		
10.0	Giugno 2020	74	- Decreto 18 Luglio 2014 (Update)
			- Decreto 8 novembre 2019 (G)
		75	- Decreto 28 aprile 2005 (L) - Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)
66	- Quesiti e chiarimenti		
11.0	Luglio 2020	---	- Quesiti e chiarimenti
12.0	Dicembre 2020	1	- Precisazioni su Modalità alternative colonna (8)
		75	- Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti Quadro PI - Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [4]
13.0	Gennaio 2021	65	- Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI
14.0	Febbraio 2021	Att. "una tantum"	- Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96)
		67	- Decreto 26 agosto 1992 - Quadro normativo scuole
15.0	Aprile 2021	68	- Decreto 29 marzo 2021 RTV Strutture sanitarie - Aggiornamento note
16.0	Luglio 2021	13b	- Decreto 30 giugno 2021 RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL
17.0	Settembre 2021	72	- D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
			- D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995
18.0	Novembre 2021	72	- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
			- Decreto 14 Ottobre 2021

		72 67	- Decreto 10 luglio 2020 - Decreto 06 aprile 2020
19.0	Gennaio 2022	80 13	- D.Lgs. 05 ottobre 2006 n. 264 - Quadro Normativa distributori
20.0	Marzo 2022	17 18 19 20 41 58 59 60 61 62	- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635 - Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635 - Decreto 3 agosto 2015 - Decreto 3 agosto 2015 - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo
21.0	Maggio 2022	72 72 ---	- Quadro normativo - Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 - Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
22.0	Luglio 2022	80 80 58 --- ---	- Gallerie stradali e ferroviarie - Quadro normativo - D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264 - D.M. 18 settembre 2002 - Decreto 16 febbraio 2007 - Decreto 9 marzo 2007
23.0	Settembre 2022	69 67 67	- Circolare 03 luglio 1967 n. 75 - Decreto 25 agosto 2022 - Quadro normativo scuole
24.0	Novembre 2022	3a 3a 3b 4a 4b 4b	- Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019 - Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 VVF 2020 - Decreto 3 febbraio 2016 VVF (tolto) - Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019 - Decreto 14 maggio 2004 VVF 2019 - Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367
25.0	Dicembre 2022	65	- D.M. 22 novembre 2022
26.0	Gennaio 2023	9 13	- Quadro normativo - Quadro normativo - Circolare 11 gennaio 2001 n. 559
27.0	Marzo 2023	13 -- 66 -- 67 -- 68	- Decreto 30 giugno 2021 - Testo coordinato DM 30 giugno 2021 VVF Marzo 2023 - Decreto 9 aprile 1994 VVF Marzo 2023 - Decreto 14 luglio 2015 VVF Marzo 2023 - Decreto 26 agosto 1992 VVF Marzo 2023 - Quadro normativo scuole - Decreto 18 settembre 2002
28.0	Maggio 2023	78 78	- Decreto 17 luglio 2014 - Decreto 21 ottobre 2015
29.0	Luglio 2023	1	- Decreto 7 luglio 2023 - Att. 1 Quadro normativo
30.0	Settembre 2023	80 80	- <u>Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023</u> - <u>PI Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo 08.2023</u>

Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi

Data: 01.09.2023

(1) N	(2) N.*	(3) ATTIVITA'	(4) CATEGORIA A	(5) CATEGORIA B	(6) CATEGORIA C	(7) Regola Tecnica	(8) Obbligo Codice [1] [2] [3] [4]
1	1 9 10 11	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.			Tutti	Decreto 3 febbraio 2016 Quadro normativo PI Decreto 7 luglio 2023	No
2	2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi	Decreto 16 aprile 2008 Decreto 17 aprile 2008	No
3	3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:				---	No
3a		a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		rivendite, depositi fino a 10 m ³	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³	Decreto 3 febbraio 2016 D.M 13 ottobre 1994	No
3b		b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg	D.M 13 ottobre 1994 Circolare n. 74 del 20.09.1956 Depositi GPL	No
4	4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:				---	No
4a		a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		fino a 2 m ³	oltre i 2 m ³	D.M. 24 novembre 1984 Decreto 3 febbraio 2016	No

54	72	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	superiore a 2.000 m2 oltre 50 addetti	Decreto 3 agosto 2015	Si
55	-	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2		fino a 5.000 m2	oltre 5.000 m2	D.M. 1° luglio 2014	No
56	73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti	Decreto 3 agosto 2015	Si
57	74	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti	Decreto 3 agosto 2015	Si
58	75 76	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62	Quadro normativo	No
59	77	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)			tutti	Quadro normativo	No
60	78	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			tutti	Quadro normativo	No
61	79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]			tutti	Quadro normativo	No
62	80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che			tutti	Quadro normativo	No

		comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.					
63	81	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg	Decreto 3 agosto 2015	Si
64 [7]	82	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti	Decreto 3 agosto 2015	Si
65	83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone	D.M. 18 marzo 1996 D.M. 19 agosto 1996 D.M. 22 novembre 2022 Quadro normativo	No [3] con modalità alternative
66	84	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto	Quesiti e chiarimenti VVF D.M. 9 aprile 1994 D.M. 14 luglio 2015 D.M. 28 febbraio 2014 Decreto 2 Luglio 2019	No [3] con modalità alternative, ma escluse per: strutture turistico-ricettive all'aria

						D.M. 16 marzo 2012	aperta e dei rifugi alpini
67	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone	Decreto 26 agosto 1992 (scuole) Quadro normativo scuole Decreto 16 luglio 2014 (asili) Decreto 25 agosto 2022 (N) <i>(N) Adeguamento PI a scadenze differenziate Università</i>	No [3] con modalità alternative, ma escluse per: asili nido
68	86	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2	fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2	oltre 100 posti letto	D.M. 18 settembre 2002	No [3] con modalità alternative
69	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m2	oltre 600 e fino a 1.500 m2	oltre 1.500 m2	D.M. 27 luglio 2010 Circolare 03 luglio 1967 n. 75	No [3] con modalità alternative
70	88	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m2	oltre 3.000 m2	Quadro normativo Decreto 3 agosto 2015	Si
71 [7]	89	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone	D.M. 22 febbraio 2006	No [3] con modalità alternative
72 [7]	90	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,			tutti	Quadro normativo	No [3] con modalità

		destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.				<p>D.M. n. 569 del 20 maggio 1992</p> <p>D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995</p> <p>RD 7 novembre 1942 n. 1564</p>	<p>alternative, ma escluse per:</p> <p>edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi</p>
73	-	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2	Decreto 3 agosto 2015	Si
74	91	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW	<p>Quadro normativo</p> <p>Decreto 8 novembre 2019 (G)</p> <p>Decreto 28 aprile 2005 (L)</p> <p>Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)</p>	No

75	92	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² .	Autorimesse fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ² ; depositi di mezzi rotabili	Quesiti e chiarimenti D.M. 1 febbraio 1986 [5] Decreto 22 novembre 2002 [5] Decreto 15 maggio 2020 [5] Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [6]	Si
76	93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti	Decreto 3 agosto 2015	Si
77	94	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m	D.M. 16 maggio 1987 n. 246	No
78	-	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti	Decreto 11 Gennaio 1988 Decreto 21 Ottobre 2015 Decreto 17 Luglio 2014	No
79	-	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²			tutti	Decreto 18 Luglio 2014	No
80	-	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte			Quadro normativo	No

[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al [D.M. 16/2/1982](#), come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al [D.P.R. n. 151/2011](#). I vecchi codici n. 19 e 20 del [DM 16/2/1982](#) sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".

[Decreto 3 agosto 2015 \(Art. 1, 2, 2-bis\)](#)

[1] [Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi](#)

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. (Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 1 del [Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 - ndr](#)).

[2] [Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative](#)

1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), individuate con i numeri: **9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65**, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (**numero aggiunto da [Decreto 22 novembre 2022 - ndr](#)**); **66**, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e

dei rifugi alpini; **67 a 71, 72**, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (~~periodo soppresso dal Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr~~); **73; 75; 76, 77**, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (**lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr**).

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.

5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#):

0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (**lettera aggiunta da Decreto 22 novembre 2022 - ndr**)

a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;

b) 67, ad esclusione degli asili nido (~~frase soppressa dal Decreto 06 aprile 2020 - ndr~~)

b-bis) 68; (**lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr**)

c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;

d) 71;

e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; (**lettera aggiunta dal Decreto 10 luglio 2020 - ndr**)

e) ~~75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.~~ (~~lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020 - ndr~~).

f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (**lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr**).

e) ~~75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili~~ (~~lettera soppressa dal Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020~~).

...

[4] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del [Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019](#) (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), individuate all'Art. 2.

[5] Il [Decreto del Ministero dell'Interno 15 maggio 2020](#) (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ha abrogato il [Decreto 22 novembre 2002](#) e il [decreto 1° febbraio 1986](#). (attività 75).

[6] [Nota VVF 18.12.2020 n. 17496](#) Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

[7] In accordo con l'Art. 5 c. 2 del [DPR 1° agosto 2011 n. 151](#), per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del [DM 16 febbraio 1982](#) (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - [Vedi doc](#))



QUESITI DI PREVENZIONE INCENDI

ID 4724 | Update 08.09.2022 / **Ultimo VVF (Ing. Malizia) - V. 10.2 (08.2022)**

[Vedi](#)

Fonte:

[Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II](#)
[Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#)

Collegati:

[Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi \(RTO\)](#)
[Note e chiarimenti al DM 03 agosto 2015](#)
[Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II](#)
[Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#)

Matrice revisioni

Rev	Data	Attività	Oggetto
.			
1.0	Ottobre 2018	---	--
2.0	Novembre 2018	13	- Aggiornata Attività - Decreto 23 ottobre 2018 (H2)
30	Febbraio 2019	43	- Quadro normativo
		4	- D.M. 24 novembre 1984
			- D.M 13 ottobre 1994
			- Decreto 3 febbraio 2016
		6	- D.M. 24 novembre 1984
			- Decreto 16 aprile 2008
- Decreto 17 aprile 2008			
78	- Decreto 17 Luglio 2014		
79	- Decreto 18 Luglio 2014		
4.0	Marzo 2019	55	- Decreto 1 luglio 2014
		72	- Quadro normativo
5.0	Aprile 2019	13	- Quesiti
			- DM 24 maggio 2002
			- Aggiunta colonna 8 [1]
6.0	Maggio 2019	Tutte	- Aggiornamento generale da VVF
7.0	Luglio 2019	66	- Decreto 2 Luglio 2019
8.0	Novembre 2019	3b/4b	- Depositi GPL
			- Quesiti di Prevenzione Incendi
9.0	Giugno 2020	8	- Quadro normativo
		13	- Decreto 6 ottobre 2009
			- Decreto 30 aprile 2012 - Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000
		75	- Decreto 15 maggio 2020 (entra in vigore il 19.11.2020) [3]
78	- Decreto 11 Gennaio 1988 (New)		

		79	- <u>Decreto 18 Luglio 2014 (Update)</u>
10.0	Giugno 2020	74	- <u>Decreto 8 novembre 2019 (G)</u> - <u>Decreto 28 aprile 2005 (L)</u> - <u>Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)</u>
		15	- <u>Quesiti e chiarimenti</u>
		66	- <u>Quesiti e chiarimenti</u>
11.0	Luglio 2020	---	- <u>Precisazioni su Modalità alternative colonna (8)</u>
12.0	Dicembre 2020	75	- <u>Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [4]</u>
		1	- <u>Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti Quadro PI</u>
13.0	Gennaio 2021	65	- <u>Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI</u>
14.0	Febbraio 2021	Attività "una tantum" 67	- <u>Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96)</u> - <u>Decreto 26 agosto 1992</u> - <u>Quadro normativo scuole</u>
15.0	Aprile 2021	68	- <u>Decreto 29 marzo 2021 RTV Strutture sanitarie</u> - <u>Aggiornamento note</u>
16.0	Luglio 2021	13b	- <u>Decreto 30 giugno 2021 RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL</u>
17.0	Settembre 2021	72	- <u>D.M. n. 569 del 20 maggio 1992</u> - <u>D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995</u>
18.0	Novembre 2021		- <u>Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015</u>
		72	- <u>Decreto 14 Ottobre 2021</u>
		72 67	- <u>Decreto 10 luglio 2020</u> - <u>Decreto 06 aprile 2020</u>
19.0	Gennaio 2022	80	- <u>D.Lgs 05 ottobre 2006 n. 264</u>
		13	- <u>Quadro Normativa distributori</u>
20.0	Marzo 2022	17	- <u>Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635</u>
		18	- <u>Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635</u>
		19	- <u>Decreto 3 agosto 2015</u>
		20	- <u>Decreto 3 agosto 2015</u>
		41	- <u>Quadro normativo</u>
		58	- <u>Quadro normativo</u>
		59	- <u>Quadro normativo</u>
		60	- <u>Quadro normativo</u>
		61	- <u>Quadro normativo</u>
		62	- <u>Quadro normativo</u>
21.0	Maggio 2022	72	- <u>Quadro normativo</u>
		72	- <u>Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564</u> - <u>Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015</u>
22.0	Luglio 2022	80	- <u>Gallerie stradali e ferroviarie - Quadro normativo</u>
		80	- <u>D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264</u>
		58	- <u>D.M. 18 settembre 2002</u>
		--- ---	- <u>Decreto 16 febbraio 2007</u> - <u>Decreto 9 marzo 2007</u>

23.0	Settembre 2022	69 67 67	- <u>Circolare 03 luglio 1967 n. 75</u> - <u>Decreto 25 agosto 2022</u> - <u>Quadro normativo scuole</u>
24.0	Novembre 2022	3a 3a 3b 4a 4b 4b	- <u>Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019</u> - <u>Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 VVF 2020</u> - <u>Decreto 3 febbraio 2016 VVF (tolto)</u> - <u>Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019</u> - <u>Decreto 14 maggio 2004 VVF 2019</u> - <u>Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367</u>
25.0	Dicembre 2022	65	- <u>D.M. 22 novembre 2022</u>
26.0	Gennaio 2023	9 13 17	- <u>Quadro normativo</u> - <u>Quadro normativo</u> - <u>Circolare 11 gennaio 2001 n. 559</u>
27.0	Marzo 2023	13 -- 66 -- 67 -- 68	- <u>Decreto 30 giugno 2021</u> - <u>Testo coordinato DM 30 giugno 2021 VVF Marzo 2023</u> - <u>Decreto 9 aprile 1994 VVF Marzo 2023</u> - <u>Decreto 14 luglio 2015 VVF Marzo 2023</u> - <u>Decreto 26 agosto 1992 VVF Marzo 2023</u> - <u>Quadro normativo scuole</u> - <u>Decreto 18 settembre 2002</u>
28.0	Maggio 2023	78 78	- <u>Decreto 17 luglio 2014</u> - <u>Decreto 21 ottobre 2015</u>
29.0	Luglio 2023	1 1	- <u>Decreto 7 luglio 2023</u> - <u>Att. 1 Quadro normativo</u>
30.0	Settembre 2023	80 80	- <u>Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023</u> - <u>PI Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo 08.2023</u>

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 30.0 2023

©Copia autorizzata Abbonati

ID 7102 | 01.09.2023

Permalink: <https://www.certifico.com/id/7102>
[Policy](#)

